

*Studio Partner di*



*In evidenza in questa circolare:*

**ANCORA NOVITA' DAL JOBS ACT SUI VOUCHER.....**

**pag. 2**

*Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Buona lettura!*

Gentile cliente,

ancora un volta ulteriori disposizioni normative coinvolgono l'istituto del lavoro accessorio, a tutti noto come prestazione di lavoro retribuita attraverso la corresponsione dei **voucher**.

Già lo scorso 12 Agosto 2015, l'Inps con la circolare n. **149**, prevedeva i nuovi limiti di compenso annui:

- **7.000 euro netti** (lordo 9.333 euro) quale limite soggettivo del percipiente nel corso dell'anno civile (1 gennaio -31 dicembre);
- **2.020 euro netti** (lordo 2.693 euro) per le prestazioni rese nei confronti del singolo imprenditore o professionista, limite anch'esso da calcolarsi nell'arco dell'anno civile.

Veniva, altresì, confermata e resa strutturale, la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (Es: ASPI, NASPI, MOBILITA', CIGO, CIGS), di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di **3000 euro netti** (lordo 4.000 euro) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Le disposizioni si applicano anche in agricoltura con le seguenti particolarità:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (**imprenditori agricoli con fatturato rilevato nell'anno precedente al calcolo non superiore a 7000,00 euro**). Tali attività, non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

c) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (Es: ASPI, NASPI, MOBILITA', CIGO, CIGS).

Sempre la circolare 149 apportò sostanziali modifiche circa la modalità di acquisto per i committenti imprenditori o liberi professionisti, prevedendo l'obbligo di acquistare **esclusivamente con modalità telematiche** i carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio.

Pertanto da quella data, i committenti **imprenditori e liberi professionisti** avrebbero potuto acquistare i buoni **esclusivamente** attraverso:

- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico).
- I Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- Banche Popolari abilitate;

**e non più presso gli Uffici Postali.**

Di converso, **i committenti non imprenditori o professionisti**, potevano continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

A queste disposizioni di cui già vi avevamo portato a conoscenza in una precedente circolare si aggiungono le seguenti:

- Divieto dell'uso di lavoro accessorio in caso di appalto (già operativo)
- Obbligo di comunicare preventivamente la prestazione accessoria alla Direzione Territoriale del Lavoro tramite SMS o MAIL (disposizione attualmente sospesa in attesa che il Ministero del Lavoro fissi il num a cui inviare l'SMS e la mail a cui destinare il messaggio di posta elettronica). Attualmente la comunicazione preventiva viene effettuata presso l'INPS.
- Valore di 10,00 euro del voucher (lordo) riconducibile ad un'ora di prestazione lavorativa (limite già previsto è attualmente operativo)
- Ultima disposizione in ordine di tempo ma sicuramente degna di importanza, dal 24 Settembre 2015, da quando cioè entra in vigore il Decreto Semplificazioni, si prevede **che nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, gli imprenditori nonché i liberi professionisti sono tenuti ad applicare le norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.** E' quindi importante che in caso di utilizzo di prestatori di lavoro accessorio venga informato il vs consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro, si provveda ad erogare la formazione e informazione obbligatoria nonché ad integrare il Documento di valutazione dei rischi.

Alcune considerazioni. Da quando per la prima volta la prestazione di lavoro accessorio compare nel nostro ordinamento, la relativa normativa viene modificata per ben 12 volte. Quella che sembrava essere l'intenzione del legislatore di permettere l'utilizzo del voucher in forma abbastanza semplice, sembra leggersi ora diversamente. Probabilmente a causa dell'eccessivo utilizzo dello strumento, a volte anche in modalità fraudolenta come molte ispezioni hanno evidenziato, ritorna ora come non risolta la qualificazione del lavoro accessorio.

Il recente assoggettamento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, il futuro obbligo di comunicazione preventiva alla DTL, deve far riflettere attentamente sull'utilizzo del voucher anche in una prospettiva a breve termine (31.12.2015) di fine della possibilità di usufruire dell'esonero triennale contributivo per le nuove assunzioni.

**Cordiali saluti.**